

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XV Legislatura

Interrogazione n. 1600/A

ZEDDA Alessandra - COINU - CONTU - FASOLINO - PERU - TEDDE - TOCCO - TUNIS, con richiesta di risposta scritta, sul legittimità della deliberazione della Giunta regionale n. 35/22 del 10 luglio 2018 avente ad oggetto "Disegno di legge concernente "Disposizioni relative agli Enti del Sistema Regione e stato patrimoniale della Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)" Richiesta di annullamento in autotutela.

I sottoscritti,

premesso che con legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 è stata istituita l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) quale trasformazione dei preesistenti istituti autonomi case popolari;

premesso, altresì, che con legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, è stata approvata la Legge di riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa confermando in essa che AREA "è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale, patrimoniale e contabile; ha un proprio statuto ed è sottoposta a vigilanza della Regione";

atteso che a mente dell'articolo 6 della legge regionale n. 22 del 2016 il patrimonio di AREA è elemento costitutivo dell'Azienda che, operando come un soggetto economico e commerciale, trae gli elementi fondamentali e le basi stesse del suo funzionamento, essendo noto che la Regione non riconosce ad AREA alcun fondo di funzionamento;

rilevato che in sede di valutazione dello status dell'Azienda regionale si è potuto verificare che la stessa non rientra fra gli enti a cui applicare il decreto legislativo n. 165 del 2001 e che pertanto la stessa a causa della propria natura commerciale non può costituire né sistema Regione né altro sistema correlato all'Amministrazione regionale stante la diversa natura giuridica a garanzia del perseguimento degli scopi di istituto;

evidenziato che con la deliberazione della Giunta regionale n. 35/22 del 10 luglio 2018 avente ad oggetto "Disegno di legge concernente "Disposizioni relative agli Enti del Sistema Regione e stato patrimoniale della Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)", si è inserita indebitamente AREA nel conto del patrimonio regionale quale ente che a mente dell'articolo 2 di detto disegno di legge, costituirebbe ente del sistema Regione;

rilevato, altresì, che una definizione generica, ancorché riportata in legge, non può modificare lo status giuridico di un'Azienda stabilito dalla legge, privandola di elementi fondamentali e costitutivi del proprio status quali il patrimonio e l'organizzazione;

sottolineato che proprio la natura commerciale dell'Azienda consente ad essa di realizzare annualmente le provviste finanziarie per il proprio funzionamento e per stanziare le risorse necessarie per il mantenimento e la manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio; in tal senso appare del tutto evidente che nessuno può appropriarsi del patrimonio di AREA senza concretare un vulnus alla sua natura e alle sue funzioni;

considerato che su tale patrimonio, così come sul personale ed il sistema organizzativo, AREA paga le tasse e gli oneri relativi ai trattamenti economici dei propri dipendenti, configurandosi anche sotto questo profilo una piena autonomia finanziaria patrimoniale che indica la previsione del disegno di legge della Giunta regionale in palese contrasto con le norme vigenti;

dato atto che una siffatta condizione di incertezza sta generando gravi ripercussioni e disfunzioni nelle attività di AREA, nei confronti degli utenti e del sistema economico correlato, anche in considerazione dell'esigenza urgente ed improrogabile di un adeguamento organizzativo dell'Azienda al pari dei suoi obiettivi e delle attività che ha in essere nei confronti dell'Amministrazione regionale;

evidenziato, a tal proposito, che con atto n. 63 del 20 dicembre 2017 recante "Atto di indirizzo dell'organo di direzione politica in materia di riorganizzazione straordinaria dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) a seguito della legge regionale di riforma n. 22/2016", approvata in sede di controllo dalla Giunta regionale, ha stabilito che debbano essere rapidamente poste in essere le "attività che fanno riferimento al nuovo modello organizzativo e funzionale di AREA/

discendente dalla legge regionale di riforma n. 22 del 2016" e che hanno come base costitutiva della missione di ARE appunto il patrimonio di proprietà,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e asset del territorio per conoscere:

1) se siano a conoscenza che ricomprendere il patrimonio dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa nell'ambito del cont patrimoniale della Regione risulta contrario alla autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile sanciti dall legge regionale n. 22 del 2016 e all'articolo 3 del vigente Statuto in materia di patrimonio, stante la natura commercia dell'Azienda regionale;

2) se ritengano necessario ed opportuno, al fine di non generare una progressiva illegittimità delle azioni e degli at conseguenti alla esecutività di tali previsioni, annullare o rettificare in sede di autotutela la deliberazione della Giunt regionale n. 35/22 del 2018 avente ad oggetto "Disegno di legge concernente "Disposizioni relative agli Enti del Sistem Regione e stato patrimoniale della Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personal regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)"" nella parte in cui viene ricompreso il patrimonio di AREA nel cont patrimoniale della Regione;

3) quali ragioni di carattere contabile ed economico-patrimoniale sussistano alla base dell'esigenza di modificare lo stat patrimoniale della Regione con l'inserimento del patrimonio di altri enti, aziende ed agenzie.

Cagliari, 7 agosto 2018